



**POGOLOTTI
MANCARDO**
& PARTNERS

Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo

Torino, lì 6 marzo 2023

Circolare n. 11/2023

OGGETTO: DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. "Milleproroghe") convertito nella L. 24.2.2023 n. 14 - Principali novità

1 PREMESSA

Con il DL 29.12.2022 n. 198, pubblicato sulla *G.U.* 29.12.2022 n. 303 ed entrato in vigore il 30.12.2022, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto "Milleproroghe").

Il DL 29.12.2022 n. 198 è stato convertito nella L. 24.2.2023 n. 14, pubblicata sulla *G.U.* 27.2.2023 n. 49 ed entrata in vigore il 28.2.2023, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità di interesse contenute nel testo definitivamente approvato.

2 DETRAZIONI EDILIZIE - COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'OPZIONE PER LA CESSIONE CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA - PROROGA AL 31.3.2023

L'art. 3 co. 10-*octies* del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 16.3.2023 al 31.3.2023 il termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle opzioni, riferite a detrazioni edilizie, per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute nel 2022 e



alle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

Soppressione della facoltà di optare

Si ricorda che l'art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha disposto che, a decorrere dal 17.2.2023, non è più possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.

È stata tuttavia prevista una "clausola di salvaguardia" per la quale è comunque possibile esercitare tali opzioni in relazione agli interventi per i quali, in data anteriore al 17.2.2023, risultano presentati i titoli abilitativi (art. 2 co. 2-3 del DL 11/2023).

3 INTERVENTI EDILIZI CONDOMINIALI - COMUNICAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - PROROGA AL 31.3.2023

Con l'art. 3 co. 10-*novies* del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, viene prorogato dal 16.3.2023 al 31.3.2023 il termine entro cui gli amministratori di condominio devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 2 del DM 1.12.2016, i dati relativi alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi "edilizi" effettuati sulle parti comuni del condominio (con l'indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini).

3.1 Ambito di applicazione

Devono essere comunicati dall'amministratore di condominio i dati delle spese sostenute nel 2022 per:

- gli interventi sulle parti comuni dell'edificio condominiale di recupero del patrimonio edilizio, di recupero e restauro della facciata, di riqualificazione energetica, antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di sistemazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli



elettrici (compresi gli interventi agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020);

- l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

3.2 Opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo per il superbonus

Devono essere comunque inviati i dati degli interventi che hanno usufruito del superbonus di cui all'art. 119 del DL 34/2020 per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nel corso del 2022 per effetto delle opzioni per la cessione del credito da parte dei condomini o per lo sconto sul corrispettivo, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020.

4 ASSEMBLEE "A DISTANZA" PER SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

L'art. 3 co. 10-*undecies* del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.7.2022) per l'utilizzo della disciplina emergenziale in materia di assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020), consentendone lo svolgimento "a distanza" fino al 31.7.2023.

In sintesi, dunque, fino a tale data sarà possibile:

- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di



voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo);

- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il Rappresentante designato (co. 4, 5 e 6).

Termine di approvazione dei bilanci 2022

La riapertura dei termini in questione, peraltro, non appare impattare sul primo comma dell'art. 106 del DL 18/2020, che continua a riferirsi ai soli bilanci al 31.12.2020, con la conseguenza che il bilancio al 31.12.2022 potrà essere approvato nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni indicate dal Codice civile.

5 STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE 2022

In forza dell'art. 3 co. 9 del DL 198/2022, alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2022 *“non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”*.

La suddetta disposizione non ha fatto altro che sostituire, nel co. 1 dell'art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”. In precedenza, invece, le parole “31 dicembre 2021” erano state sostituite alle precedenti “31 dicembre 2020” dall'art. 3 co. 1-ter del DL 228/2021 convertito (c.d. decreto “Milleproroghe” 2022).



5.1 Conseguenze

In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche sono posticipati all'assemblea che approverà il bilancio 2027.

Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

5.2 Esercizi a cavallo

La novità riguarda non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31.12.2022, ma anche quelli a cavallo d'anno che comprendano la suddetta data (ad esempio, 1.7.2022 - 30.6.2023).

6 ESTENSIONE AL BILANCIO 2023 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

L'art. 3 co. 8 del DL 198/2022 prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per gli esercizi in corso al 31.12.2023, vale a dire, per i soggetti "solari", relativamente ai bilanci 2023.

A fronte della sospensione, restano fermi:

- l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (art. 60 co. 7-ter del DL 104/2020);
- specifici obblighi di informativa in Nota integrativa (art. 60 co. 7-quater del DL 104/2020).



Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

Modalità applicative

Operativamente, si ritiene che, anche in caso di sospensione nei bilanci 2023, siano applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre rideterminare la vita utile del bene, suddividendo, poi, il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.

7 DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE - PROROGA

Con l'art. 3 co. 2 del DL 198/2022 viene confermato, anche per l'anno 2023, il divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche. Tale divieto riguarda:

- i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-*bis* del DL 119/2018);
- i soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-*bis* co. 2 del DL 135/2018, che richiama il citato art. 10-*bis* del DL 119/2018).

8 OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI MEDIANTE IL SISTEMA TESSERA SANITARIA - DIFFERIMENTO



Per effetto dell'art. 3 co. 3 del DL 198/2022, la decorrenza dell'obbligo di adempiere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei soggetti che ne sono tenuti (farmacie, parafarmacie, ecc.), viene ulteriormente posticipata dall'1.1.2023 all'1.1.2024.

9 ULTERIORE SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LE AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

L'art. 3 co. 10-*quinquies* del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, sospende nuovamente i termini relativi alle agevolazioni "prima casa".

In particolare, la norma sospende, nel periodo compreso tra l'1.4.2022 ed il 30.10.2023:

- i termini previsti dalla Nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, cioè la norma che disciplina l'agevolazione prima casa sull'acquisto di abitazioni (ai fini dell'imposta di registro e dell'IVA);
- i termini previsti dall'art. 7 della L. 448/98 in tema di credito d'imposta sul riacquisto della prima casa.

9.1 Ambito oggettivo

In concreto, la sospensione riguarda:

- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato;
- il termine di 1 anno (decorrente dall'acquisto agevolato) per l'alienazione della "vecchia" prima casa, nel caso in cui, al momento dell'acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;



- il termine di 1 anno per l'acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un immobile, alienato prima di 5 anni;
- il termine di 1 anno tra il "vecchio" acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/98).

9.2 precedenti sospensioni

Si ricorda che l'art. 24 del DL 23/2020, come modificato dal DL 183/2020 e dal DL 228/2021, aveva sospeso, dal 23.2.2020 al 31.3.2022, i medesimi termini.

Nel complesso, sommando le due sospensioni, i termini di prima casa risultano sospesi per 3 anni, 8 mesi e 9 giorni (dal 23.2.2020 al 30.10.2023).

10 ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI PER ONLUS, ODV E APS

Modificando l'art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017, l'art. 9 co. 3-*bis* del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, differisce ulteriormente dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il termine entro il quale le ONLUS, le associazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) possono adeguare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, per adeguarli a disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.